



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 20 LEGISLATURA N. X

delibera
911

DE/PR/SAS Oggetto: I.R. n. 13/2003 - Nomina del direttore generale
0 NC dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche
Nord"

Prot. Segr.
1022

Lunedì 19 ottobre 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PTERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHELLI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13/2003 Nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di nominare Maria Capalbo, a decorrere dal 21/10/2015 e per la durata di tre anni, direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e alla produzione del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall'articolo 3 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- di riconoscere per l'incarico, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, il trattamento economico omnicomprensivo stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 261/2012;
- di approvare lo schema del contratto di lavoro di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della medesima;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del contratto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), stabilisce che i provvedimenti di nomina dei direttori generali sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative.

L'articolo 3 bis prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 e che la Regione provvede alla stessa nomina attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ferma restando l'intesa con il rettore per il direttore generale di aziende ospedaliere universitarie. Dispone, inoltre, che i direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e di gestione sanitaria. Il comma 5 ha previsto che al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali le Regioni concordano, in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività e che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. Il comma 6 ha disposto che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede o meno entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Il comma 7 ha previsto che, quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione. Il comma 8 ha disposto che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato dal contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Ha demandato, poi, la definizione del trattamento economico ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. I commi 10 e 11 hanno stabilito l'incompatibilità con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonché, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento economico del medesimo direttore generale. Ha previsto, in particolare, che il trattamento annuo non può essere superiore ad euro 155.000,00 e può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base di criteri predeterminati, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione; che il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e che al direttore generale, per svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C; che nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) hanno introdotto specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità per i direttori generali delle aziende sanitarie.

L'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 concernente: "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale", ha inserito l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" tra gli enti del Servizio sanitario regionale. L'articolo 3 della medesima legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di nominare i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, di definire gli obiettivi specifici per gli stessi enti e di impartire direttive vincolanti per i direttori generali. L'articolo 4 rinvia, per gli organi delle aziende ospedaliere, per le relative funzioni e per le modalità di nomina al decreto legislativo n. 502/1992 e alla normativa regionale vigente. Dispone altresì che, per l'effettuazione delle nomine di propria competenza, la Giunta regionale istituisce un elenco al quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e che il compenso dei direttori generali delle aziende ospedaliere, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 261 del 27 febbraio 2012, ha determinato per il direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" un compenso annuo lordo per dodici mensilità pari a 140.000,00 euro e la possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, fino al venti per cento di tale compenso, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla stessa Giunta regionale.

Con deliberazione n. 1633 del 2 dicembre 2013 ha istituito il nuovo elenco degli idonei alle nomine di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale.

Con deliberazione n. 8 del 13 gennaio 2014 ha nominato Aldo Ricci direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" ed ha approvato il relativo schema di contratto.

L'art. 7 di tale contratto prevede che ciascuna parte può recedere anticipatamente rispetto alla scadenza fissata, dando un preavviso di almeno sessanta giorni e che all'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore generale.

Aldo Ricci, con nota del 15/10/2015, ai fini della risoluzione consensuale del contratto, ha confermato, secondo quanto precedentemente concordato, la cessazione dall'incarico a decorrere dall'attivazione del comando presso l'INRCA di Ancona, stabilita per il 16/10/2015.

La Giunta regionale, nella seduta del 19 ottobre 2015, ha condiviso la proposta di risoluzione consensuale. È necessario, pertanto, nominare un nuovo direttore generale.

Il Presidente della Giunta regionale ha indicato Maria Capalbo, la quale è iscritta nell'elenco degli idonei di cui alla deliberazione della stessa Giunta regionale n. 1633/2013, per la durata di tre anni; di riconoscere per l'incarico, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge regionale n. 13/2003, il trattamento economico onnicomprensivo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 261/2012, nonché di incaricare il dirigente del Servizio Sanità della redazione definitiva della deliberazione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno.

Maria Capalbo è dipendente dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e alla produzione del certificato di frequenza del cor-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

so di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall'articolo 3 bis. comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Piero Ciccarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio Sanità
(Piero Ciccarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Il giorno _____ del mese di ottobre 2015, presso la sede della Giunta regionale, ad Ancona, in via
Gentile da Fabriano, n. 9;

TRA

la Regione Marche, di seguito denominata "Regione", codice fiscale 8008630420, partita IVA
00481070423, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, nato a il
..... domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9;

E

_____, di seguito denominato "direttore generale", nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via _____, codice fiscale
_____;

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione n. ___ del _____ 2015, ha nominato
_____ direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, di
seguito denominata "A.O. Marche Nord";
- la stessa _____ ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibi-
lità, nonché di altre cause ostative all'assunzione dell'incarico, ed ha prodotto il certificato di frequenza
del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto
dall'articolo 3 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferimento dell'incarico)

La Regione conferisce a _____ che accetta, l'incarico di direttore generale dell'A.O. Marche
Nord.

Tale incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 2013, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

Art. 2

(Durata)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'incarico decorre dal _____ e dura tre anni.

Alla scadenza l'incarico cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, ed è prorogabile e rinnovabile.

Art. 3
(Funzioni e verifica)

Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale, nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione dell'A.O. Marche Nord disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionale, regionali e dell'Azienda ospedaliera medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore generale si impegna ad attuare gli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario regionale e dall'atto aziendale. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 4
(Esclusività e riservatezza)

Il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'A.O. Marche Nord.

Il direttore generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è a conoscenza in ragione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'A.O. Marche Nord c/o alla Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5
(Trattamento economico e rimborso delle spese)

Al direttore generale spetta, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, un trattamento economico omnicomprensivo annuo pari ad euro 140.000,00.

Tale trattamento economico può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento del direttore generale non superiore a sei mesi, le relative funzioni sono svolte secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 7

(Decadenza e risoluzione)

Il contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- a) assenza o impedimento superiore a sei mesi;
- b) mancato raggiungimento dell'equilibrio economico;
- c) esito negativo della verifica di cui all'articolo 3;
- d) violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- e) mancato rispetto delle direttive vincolanti e dei contenuti e termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
- f) mancata rimozione, entro quindici giorni dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delle cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute alla stipula del contratto.

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al direttore generale, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Art. 8

(Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto prima della scadenza stabilita dall'articolo 2, dando un preavviso di almeno sessanta giorni mediante posta elettronica certificata. All'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore generale.

La Regione può recedere dal contratto a seguito della cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico, nonché in caso di soppressione dell'A.O. Marche Nord o di sostanziale modifica delle competenze assegnate alla medesima Azienda ospedaliera. In tali casi al direttore generale spetta un preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta la corresponsione di un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Art. 9

(Garanzie e tutele)

Se si apre un procedimento penale nei confronti del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non sono direttamente commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'A.O. Marche Nord e da questa anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'A.O. Marche Nord provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso. Ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli articoli dal 2222 e seguenti del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.

Art. 11
(Foro competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 12
(Bollo e registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del direttore generale.

Letto, approvato e sottoscritto ad Ancona, il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente gli articoli 2, 3, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE